

COM (2011) 609 2011/0270/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale

COM (2011) 608 2011/0269/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020

COM (2011) 607 2011/0268/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

COM (2011) 598 2011/0260/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

COM (2011) 560 2011/0242/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

COM (2011) 555 2011/0239/COD

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

COM (2011) 530 2011/0231/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

COM (2011) 525 2011/0229/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine

COM (2011) 524 2011/0228/COD

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri

COM (2011) 516 2011/0223/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti (codice dei visti)

COM (2011) 489 2011/0217/COD

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'anno europeo dei cittadini (2013)

COM (2011) 461 2011/0199/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile

COM (2011) 451 2011/0196/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

COM (2011) 439 2011/0190/COD

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

COM (2011) 425 2011/0195/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla politica comune della pesca

COM (2011) 416 2011/0194/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

COM (2011) 384 2011/0169/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

COM (2011) 370 2011/0172/COD

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

COM (2011) 349 2011/0153/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure

COM (2011) 348 2011/0152/COD

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

COM (2011) 336 2011/0147/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

COM (2011) 326 2011/0154/COD

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto

COM (2011) 276 2011/0130/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

COM (2011) 275 2011/0129/COD

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato

COM (2011) 241 2011/0117/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

COM (2011) 82 2011/0039/COD

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure

COM (2011) 34 2011/0014/COD

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di tale capitale

COM (2011) 32 2011/0023/COD

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

COM (2011) 884 2011/0436/APP

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i cittadini"

COM (2011) 880 2011/0431/APP

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017

COM (2011) 511 2011/0184/APP

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

COM (2011) 398 2011/0177/APP

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

ALLEGATO IV

ELENCO DEI PARERI, ATTI DI
INDIRIZZO O OSSERVAZIONI
FORMULATI DALLE REGIONI E
PROVINCE AUTONOME SU ATTI
DELL'UNIONE EUROPEA

ANNO 2011

Elenco dei pareri, atti di indirizzo o osservazioni formulati dalle Regioni e Province autonome su atti dell'Unione europea - Anno 2011

Atto comunitario	Regione Ente locale	Invio	Amministrazioni	Oggetto
1 COM(2010)537	Marche	19 gennaio 2011	Politiche Agricole	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 14344/10 recante modifica al regolamento n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2 COM(2010)12	Emilia Romagna	7 marzo 2011	Dipartimento Sport	Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni n. 5597/11 su Sviluppare la dimensione europea dello sport
3 COM(2010)19	Emilia Romagna	7 marzo 2011	Istruzione	Proposta di Raccomandazione del Consiglio n. 5242/11 su Politiche di riduzione dell'abbandono scolastico
4 ///	Comune Zagarolo	31 maggio 2011	Sanità	Proposta di "modifica della direttiva 86/609 in materia di vivisezione
5 ///	Marche	31 maggio 2011	Ambiente	Partecipazione della Regione Marche alla consultazione promossa dal Comitato delle Regioni in merito al ruolo degli enti regionali e locali nella promozione di una gestione sostenibile dell'acqua

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6	///	Marche	31 maggio 2011	Affari Esteri	Sostegno alla costituzione della Macroregione Adriatico-Ionica
7	COM(2011)15	Marche	31 maggio 2011	Infrastrutture e trasporti	Libro Verde su modernizzazione politica UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti
8	COM(2011)370	Emilia Romagna	28 luglio 2011	Sviluppo Economico	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
9	Doc13371/11	Piemonte	8 settembre 2011	Ambiente	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
10	Doc15629/11	Lombardia	5 dicembre 2011	Infrastrutture e trasporti	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
11	Doc15629/11	Emilia Romagna	7 dicembre 2011	Infrastrutture e trasporti	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti –
12	COM(2011) 416, 417, 424 425	Emilia Romagna	14 dicembre 2011	Politiche agricole e forestali	Riforma della politica comune della pesca
13	COM(2011) 607, 610, 611, 612, 614, 615	Emilia Romagna	14 dicembre 2011	Finanze Sviluppo economico	Quadro legislativo relativo alla Politica di coesione per il periodo 2014-2020 -

14	COM(2011) 625,626, 627, 628, 629,630,631	Veneto	15 dicembre 2011	Politiche agricole e forestali	Proposte di regolamento recanti il quadro legislativo della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014- 2020 e proposta di regolamento recante disposizioni comuni relative ai fondi strutturali compresi nel quadro strategico comune
----	---	--------	---------------------	-----------------------------------	--

ALLEGATO V

RICORSI PRESENTATI DAL GOVERNO
ITALIANO
ANNO 2011

Ricorsi presentati dal Governo italiano Anno 2011

1. Causa C-200/11 – Italia / Commissione – Ricorso proposto il 28 aprile 2011

La Repubblica italiana ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea la sentenza 3 febbraio 2011, causa T-3/09, con cui il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso dell'Italia avverso la decisione della Commissione del 21.X.2008 relativa all'aiuto di Stato C 20/2008 (ex N 62/2008) cui l'Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/2004 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, portante il numero C(2008)6015 definitivo, notificata alla Repubblica italiana in data 22.10.2008 con nota 22.10.2008 n. SG-Greffé (2008) D/206436.

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:

- Primo motivo. Errore di fatto e violazione degli artt. 87, n. 1, e 88, n. 3, CE, dell'art. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 659/1999¹ e dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 794/2004².

L'Italia, con la legge finanziaria 2008, ha soltanto inteso integrare il finanziamento dell'aiuto alla cantieristica di cui alla legge finanziaria 2004 e al Decreto Ministeriale 2.2.2004, già autorizzato dalla Commissione in base al regolamento (CE) 1177/2002³ (regolamento MDT), senza modificare i presupposti dell'aiuto stesso, né le imprese e i contratti che potevano beneficiarne. Il finanziamento si era infatti esaurito perché erano pervenute più domande del previsto. Per la sua intrinseca struttura, quel tipo di aiuto non può avere un importo complessivo predeterminato; quindi integrarne il finanziamento non può significare introdurre una modifica sostanziale dell'aiuto già autorizzato, cioè un aiuto nuovo. Il Tribunale ha errato nel non tenere conto di questi dati

- Secondo motivo. Violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1177/2002.

La Commissione ha ritenuto che la legge finanziaria 2008 costituisse un aiuto nuovo perché il regime di cui al regolamento MDT era scaduto il 31 marzo 2005 e non era più applicabile dopo tale data. Ciò non è esatto, perché questa data segnava soltanto la data limite entro la quale dovevano essere stipulati i contratti di costruzione navale che potevano essere agevolati; lo stesso regolamento però prevedeva poi che i contributi dovessero essere erogati alle imprese che avessero consegnato le navi entro tre anni dalla data di stipula (salvo proroga di non oltre tre ulteriori anni). Il regolamento poteva, quindi, essere applicato a quei contratti quantomeno fino al 31 marzo 2008. La legge finanziaria 2008, che fu approvata il 24.12.2007 è, appunto, una misura di applicazione del regolamento rivolta a consentire i pagamenti degli aiuti a tutti i contratti stipulati entro il 31 marzo 2005. Essa trovava, pertanto, la sua base giuridica nel regolamento MDT, che la Commissione avrebbe dovuto applicare per autorizzarla. Il Tribunale ha errato nel ritenere che con il 31 marzo 2005 cessasse ogni potere della

Commissione di valutare misure inerenti alla cantieristica alla stregua del regolamento MDT, anche se riferite a contratti stipulati entro il 31 marzo 2005.

- Terzo motivo. Violazione degli artt. 87, nn. 2 e 3, e 88, n. 3, CE. Violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione (art. 253 CE).

La Commissione ha ritenuto che nessuna norma del trattato o di altre fonti comportasse che l'aiuto di cui alla legge finanziaria 2008 fosse compatibile con il mercato comune. Ciò è erroneo, perché si trattava della difesa della cantieristica europea dal dumping coreano, il che avrebbe potuto rendere applicabili l'art. 87, n. 3, lett. b) (progetti europei di rilevante interesse), o l'art. 87, n. 3, lett. c) (aiuti allo sviluppo di un determinato settore economico), e in ogni caso il principio di proporzionalità: agevolare soltanto alcuni contratti e non altri perché era esaurito il finanziamento avrebbe infatti costituito un mezzo sproporzionato di tutela della finanza pubblica in quanto avrebbe determinato una grave distorsione nella concorrenza tra le imprese interessate. La Commissione non ha preso in esame nessuna di queste possibili ragioni di deroga al divieto di aiuti di Stato. Il Tribunale ha errato nel ritenere che l'Italia non avesse prospettato alcun motivo di deroga al divieto di aiuti di Stato, in particolare sotto il profilo della disparità di trattamento e della distorsione della concorrenza che si sarebbe verificata negando gli aiuti a talune imprese e concedendoli ad altre che si trovavano nella medesima situazione. Esso ha, inoltre, errato nel ritenere che la decisione della Commissione fosse adeguatamente motivata.

- Quarto motivo. Violazione dei principi di tutela dell'affidamento e di parità di trattamento (non discriminazione).

Comunque, dopo che la Commissione aveva approvato il regime di cui al DM 2.2.2004, vi era un legittimo affidamento che venisse approvata anche una legge che si limitava a integrare il finanziamento di quello stesso regime. Ciò era imposto inoltre dal principio di parità di trattamento o di non discriminazione, poiché a causa dell'esaurimento del finanziamento solo taluni operatori avevano ricevuto l'aiuto e non l'avevano ricevuto altri che si trovavano in una condizione identica. Il Tribunale ha errato nel ritenere che fosse chiaro all'Italia e agli interessati che la decisione di approvazione del 2004 limitava gli aiuti concedibili all'importo totale di 10 milioni di Euro. Al contrario, sussisteva l'affidamento che tutti gli aventi diritto potessero ottenere il contributo.

2. **Causa T-44/11 – Italia / Commissione – Ricorso proposto il 17 gennaio 2011**

La Repubblica italiana ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare in parte qua la decisione della Commissione del 4 novembre 2010 n. C (2010) 7555, notificata il 5 novembre 2010, che esclude dal finanziamento europeo alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:

- Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE, ex art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione. Trasvalimento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 24 par. 2) del Regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999, in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (GU L 340, pag. 3).

Si afferma a questo riguardo che la Commissione ha apportato alcune rettifiche finanziarie nel settore del latte scremato in polvere per pretesa non corretta applicazione delle riduzioni dell'aiuto e delle sanzioni previste dalla normativa. In particolare, sulla base di un'interpretazione restrittiva dell'art. 24 par. 2) del Regolamento CE 2799/1999, erronea e non conforme allo spirito della norma stessa, ha ritenuto che la verifica trimestrale, effettuata la settimana successiva a quella del prelievo anomalo, non fosse l'indagine speciale prevista dalla normativa europea, e quindi non potesse surrogarla. Inoltre la Commissione, da piccoli casi specifici ha indotto delle generalizzazioni su eventuali, del tutto ipotetiche, carenze sanzionatorie da parte delle Autorità italiane, incorrendo anche nel vizio di trasvalimento dei fatti. Infine, atteso che gli importi delle sanzioni che non sarebbero state irrogate sono estremamente inferiori all'importo complessivo con il quale si intenderebbe penalizzare l'Italia, non si comprende la ragione dell'applicazione di rettifiche forfettarie, comunque sproporzionate ed esorbitanti. Di qui dunque, oltre l'evidente difetto di motivazione, anche la violazione del principio di proporzionalità

- Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE, ex art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 6 par. 3) TUE, sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali di legittimo affidamento, certezza del diritto, irretroattività delle norme sostanziali. Violazione dell'art. 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1). Violazione del principio del "ne bis in idem".

La ricorrente afferma su questo punto che la Commissione, a seguito di un'indagine iniziata nel 2003, ha applicato una rettifica allo Stato membro per l'esercizio finanziario 2009, riguardante l'organizzazione del sistema dei recuperi degli organismi pagatori, commisurata al valore dei casi che, non essendo stati decisi allora dalla stessa Commissione, secondo le norme europee all'epoca vigenti, si pretende di far rientrare nell'applicazione della nuova normativa, dunque assoggettandoli alla regola del cd. fifty - fifty introdotta dal regolamento CE n. 1290/05. La rettifica finanziaria in questione appare illegittima in quanto ha determinato l'assoggettamento allo Stato membro del 50 per cento dei relativi importi, automaticamente, secondo quanto previsto dall'art. 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/05, illegittimamente applicato retroattivamente in relazione ad un'indagine sulla gestione dei debiti avente ad oggetto, essenzialmente, "la situazione osservata nel 2002/2003", come espressamente ammesso dalla stessa Commissione. Inoltre, per gli stessi casi oggetto di verifica, risulta già apportata allo Stato italiano una correzione finanziaria al 50% ex art. 32 Reg. 1290/2005 con decisione della Commissione n. C (2007) 1901 del 27.4.2007. Ora, con la decisione impugnata, la Commissione applica, per i medesimi casi

e sulla base delle medesime contestazioni, un'ulteriore correzione finanziaria puntuale pari al 100% degli importi dei crediti non riscossi. Appare dunque illegittimo e decisamente sproporzionato infliggere dopo anni l'ulteriore 50% a titolo di sanzione, oltre tutto in aperta violazione del principio del "ne bis in idem".

- Secondo motivo, vertente sulla estinzione del potere sanzionatorio della Commissione. Superamento del termine ragionevole per la conclusione delle indagini de quibus. Violazione dell'art. 32, par. 5, del regolamento CE n. 1290/05. Violazione del principio del "ne bis in idem".

3. Causa T-45/11 – Italia / Commissione – Ricorso proposto il 21 gennaio 2011

La Repubblica italiana ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione 10.11.2010 C (2010) 7893 definitivo, notificata alla Repubblica italiana con nota 11.11.2010 SG-Greffé (2010) D/18018, che respinge il rinvio del caso COMP/M.5960 - Crédit Agricole/Cassa di Risparmio della Spezia/Agenzie Intesa San Paolo.

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:

- Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 139/2004, nella misura in cui la Commissione avrebbe ritenuto tardiva e non motivata la richiesta di rinvio.
- Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9, n. 2, lett. a) e b) e n. 3, comma 1, lett. b, e comma 2 del Regolamento (CE) n. 139/2004, nonché su di un difetto di motivazione.

Si afferma a questo riguardo che la Commissione ha erroneamente dato rilievo al fatto che dopo la concentrazione le quote di mercato non sarebbero mutate. Infatti, Crédit Agricole conseguirà tale quote per concentrazione e non, come Intesa Sanpaolo ante concentrazione, per espansione interna. Vi era quindi incidenza sul mercato provinciale dei servizi bancari al dettaglio.

- Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9, n. 2, lett. a) e b) e n. 3, comma 1, lett. b, e comma 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004, nonché su di un difetto di motivazione.

Considera la ricorrente che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il mercato provinciale dei servizi bancari esiste: gli utenti di tali servizi, infatti, non sono propensi a spostarsi, e vi sono difficoltà per altri operatori ad entrare in un mercato provinciale saturo. Esisteva dunque il mercato ristretto non costituente parte sostanziale del mercato comune.

- Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9, n. 2, lett. a) e b) e n. 3, comma 1, lett. b, e comma 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004, nonché su di un difetto di motivazione.

Su questo punto, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha tenuto conto del procedimento di inottemperanza aperto dall'Autorità Garante della Concorrenza contro Crédit Agricole e Intesa Sanpaolo, che quindi dovevano essere considerate, ai fini dell'incidenza sul mercato, parti correlate e non concorrenti.

- Quinto motivo, vertente sulla violazione degli art. 1 e 9, nn. 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 139/2004 e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La ricorrente considera che la concentrazione non era di rilevanza europea e che l'Autorità Garante della Concorrenza era meglio posizionata per conoscerne. Per lo meno, la Commissione avrebbe dovuto rinviare la parte dell'operazione che toccava i mercati provinciali menzionati nella decisione.

4. Causa T-661/11 – Italia / Commissione – Ricorso proposto il 21 dicembre 2011

La Repubblica italiana ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione C (2011) 7105 del 14 ottobre 2011, nella parte in cui esclude dal finanziamento europeo ed imputa a carico del bilancio della Repubblica italiana alcune spese effettuate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOAG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:

- Primo motivo Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) 21 giugno 2006 n. 885/2006 e delle Linee Guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOAG Doc. VI/5330/97 adottato il 23 dicembre 1997 nonché violazione dell'art. 230 Trattato CE per svilimento di potere.

Si afferma a questo riguardo che l'applicazione nel caso di specie della rettifica forfetaria merita di essere censurata poiché era possibile a seguito dei controlli effettuati, seppur in alcuni casi tardivamente, accertare le eventuali "sottodichiarazioni", irrogando ai soggetti autori delle dichiarazioni mendaci le sanzioni, così recuperando il prelievo supplementare eventualmente dovuto ed impedendo in tal modo il verificarsi di danni economici a carico delle casse europee per sottodimensionamento delle entrate.

- Secondo motivo Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 21 e 22, par. 1 lett. b) del reg. (CE) 30 marzo 2004 n. 595/2004.

Si ritiene a questo riguardo che la regolamentazione applicabile, relativamente ai controlli degli acquirenti pone una correlazione non già sul numero degli stessi, ma sulla percentuale del latte che deve essere sottoposto al controllo e che deve rappresentare almeno il 40% del latte dichiarato prima della rettifica per il periodo in questione. E' infatti evidente che il fattore rischio per il sistema di finanziamento del FEAOAG è intimamente connesso alla quantità di latte complessiva prodotta da ciascuno Stato membro. E' proprio su questo volume che deve essere apprezzato il rischio di pregiudizio che può derivare per le casse europee dal mancato pagamento del prelievo supplementare.

- Terzo motivo Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) 21 giugno 2006 n. 885/2006, già citato, e delle Linee Guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla

liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEOAG Doc. VI/5330/97 adottato il 23 dicembre 1997, nonché violazione del principio di proporzionalità nonché violazione dell'art. 230 Trattato CE per sviamento di potere.

Per lo Stato ricorrente, la Commissione ha utilizzato la percentuale di rettifica finanziaria per stimare il possibile superamento della quota e il conseguente prelievo, cumulandolo al superamento della quota di produzione nazionale e scorporandolo per riattribuirlo alle singole regioni assoggettate ai controlli per la chiusura conti. Ora, con un approccio di questo tipo il concetto della correzione forfetaria sconfina nell'arbitrarietà con conseguente violazione del principio di proporzionalità.

- Quarto motivo In ultimo luogo, si fa anche valere la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 253 Trattato CE per omessa o insufficiente motivazione.

PAGINA BIANCA